

COPIA



COMUNE DI SAN FERDINAND  
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

\*\*\*\*\*

*Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale*

n. 8 del 29/03/2017

**Oggetto: Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 10:30, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

| N. | Cognome e Nome              | P/A |
|----|-----------------------------|-----|
| 1  | TRIPODI ANDREA              | P   |
| 2  | DI LORENZO GIOVANNI ANTONIO | P   |
| 3  | LOIACONO IRMA               | A   |
| 4  | GAETANO GIANLUCA            | P   |
| 5  | D'AGOSTINO ROSA             | P   |
| 6  | BONASERA SALVATORE          | P   |
| 7  | PAPARATTO VITTORIO EMANUELE | P   |
| 8  | LIANZA GIUSEPPE             | P   |
| 9  | STUCCI ALEX                 | P   |
| 10 | OLIVA MICHELE               | A   |
| 11 | GAUDIOSO ANTONIO            | P   |
| 12 | VARRA' MICHELE              | A   |
| 13 | COSTA SALVATORE             | P   |

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Elisabetta Tripodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito al punto 2 all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), con il quale viene istituita dal 01 Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);

**Visto** che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ed è formata da tre componenti:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- il Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**Visti** i commi dal 669 al 681 e dal 682 al 705 con cui viene disciplinato il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

**Considerato** che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**Visto** dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 in riferimento alla TASI i commi:

- **675.** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- **677** (modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014) – per l'anno 2014 possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizioni che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico dell'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n.201 del 06 Dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- **683.** Il consiglio comunale deve approvare le aliquote TASI, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione; le aliquote possono essere differenziate in ragione

del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Richiamato** il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014;

**Considerato** che il Regolamento è superato dalle eventuali modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

**Visto** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

**Vista** la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 14, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente ai punti a) e b) prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147: al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>; il comma 669 è sostituito dal seguente: <<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>";

**Dato atto** che il comma 14, come modificato dalla Legge n. 208/15, prevede di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Richiamato** l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "comma 26: Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.** Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

**Visto** l'art. 1, comma 42 della Legge n° 232 del 11.12.2016, Legge di stabilità 2017, che estende la sospensione, per l'anno 2017, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI).

Verificato che sulla base dell'attenta ponderazione delle componenti del bilancio 2017 e nel rispetto degli equilibri, si è operata una redistribuzione delle risorse che consente, come per l'anno 2014, 2015 e 2016, di ridurre l'aliquota della componente TASI fino all'azzeramento per tutte le tipologie di immobile, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali di imprese e cittadini nell'ottica del massimo contenimento della pressione fiscale, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria Consiglio Comunale n. 9 del 04.05/2016 "Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016";

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 244/2016, recante "Proroga e definizione di termini") che differisce ulteriormente, dal 28 febbraio al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017.

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

*Visto* l'esito unanime della votazione;

### **DELIBERA**

1. *Di ritenere* le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. *Di confermare*, per l'anno 2017, la disapplicazione e l'azzeramento di tutte le aliquote della TASI, (per tutte le tipologie e destinazione dell'immobile, settore di attività e ubicazione), ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e per come modificato dal decreto legge 16/2014, convertito dalla legge n. 68 del 02/05/2014 e s.m.i., nonché, per come previsto dal regolamento comunale sulla TASI;
3. *Di dare atto* che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016). *di procedere* alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Ravvisata* la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,

### **DELIBERA**

*Di dichiarare* la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI SAN FERDINANDO

Provincia di Reggio Calabria

Provincia Di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

**OGGETTO: DISAPPLICAZIONE E AZZERAMENTO ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017**



3ª U.O. Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.& I. F.to Francesco Mangiaruga


San Ferdinando, 29/03/2017

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma i del d.lgs 18.08.2000, n. 267 sulla proposta sopra indicata esprime

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**Favorevole**

San Ferdinando, 29/03/2017



3ª U.O. Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.& I. F.to Francesco Mangiaruga

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**Favorevole**

San Ferdinando, 29/03/2017



3ª U.O. Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.& I. F.to Francesco Mangiaruga

IL SINDACO-PRESIDENTE  
F.to Prof. Andrea Tripodi



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 07-04-2012 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 07-04-2012

IL MESSO COMUNALE  
F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 07-04-2012 e per 15 giorni consecutivi.

Data 07-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

E' copia conforme all'originale

Lì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Elisabetta Tripodi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ET" or similar initials.